

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Academia de Studii Economice din București

*Convenuto:* Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman — Ministerul Educației Naționale

**Dispositivo**

L'articolo 2, punto 1, e l'articolo 3 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che, qualora un lavoratore abbia stipulato con un medesimo datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero, previsto da tale articolo 3, si applica a tali contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno di detti contratti considerato separatamente.

<sup>(1)</sup> GU C 406 del 2.12.2019.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 marzo 2021 — Commissione europea / Ungheria, Repubblica di Polonia**

**(Causa C-596/19 P) <sup>(1)</sup>**

***(Impugnazione – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Aiuti di Stato – Imposta ungherese sul fatturato connesso alla pubblicità – Elementi di determinazione del sistema di riferimento – Progressività delle aliquote – Dispositivo transitorio di deducibilità parziale delle perdite riportate – Esistenza di un vantaggio a carattere selettivo – Onere della prova)***

(2021/C 182/16)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, P.-J. Loewenthal e K. Herrmann, agenti)

*Altre parti nel procedimento:* Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

**Dispositivo**

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Commissione europea è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.

<sup>(1)</sup> GU C 348 del 14.10.2019.

---